REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE - UFFICI DEI GIUDICI DI PACE

Art. 4

Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Versione in vigore dal 13 settembre 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-156-2012/art-4-riassegnazione-dei-magistrati-onorari-e-del-personale-amministrativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it